

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 31 agosto 2022, n. 308  
**Società Cooperativa Sociale "Apollo" di Putignano (BA).**

**Richiesta di verifica di compatibilità avanzata dal Comune di Turi (BA), ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002), da ubicare nel medesimo Comune di Turi alla Via Giuseppe Elefante n. 7, piano 3°, int. 8. Parere favorevole.**

### **Il Dirigente della Sezione**

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, modificato e integrato con successivi Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 10/02/2021, n. 262 del 10/08/2021 e n. 327 del 17/09/2021;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 7 marzo 2022 n. 322 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della *Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere"*;

**Vista** la D.G.R. del 07/03/2022, n. 302 recante *Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio*.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario P.O. Raffaella Corvasce e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

il R.R. n. 7/2002 – "*Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private*" prevede all'art. 3 il "*Gruppo Appartamento*", ovvero struttura

residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale, che accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo;

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006 stabilisce il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità (e dell'accreditamento istituzionale) alle strutture sanitarie e socio sanitarie.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 pubblicata sul BURP n. 154 del 26/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 *ter* del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004 (all'attualità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della medesima legge (attualmente trasfusi nell'art. 5, punti 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

La predetta Deliberazione n. 2037/2013 ha stabilito, tra l'altro, che per le richieste di verifica di compatibilità, già pervenute alla data di approvazione della stessa, si applicano i seguenti principi e criteri:

“

- 1) *l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;*
- 2) *a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
- 3) *la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*  
(...)

*le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti: (...) (...)”.*

La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private” e s.m.i. prevede:

- all'art. 5, comma 1: “Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione: (...)  
1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale;  
1.2.6 strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti con problemi psichiatrici; (...)”;
- all'art. 7, che:

“

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di*

*costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

*2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.*

*3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*

*4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*

*5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.*

*6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.*

*7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”.*

Per quanto sopra,

con nota prot. n. AOO\_183/7884 del 09/06/2022 indirizzata al Direttore Generale ASL BA, al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL BA e, per conoscenza, al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria, al Sindaco del Comune di Turi (BA), allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune di Turi (BA), al Responsabile del Settore 5° Ufficio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Turi (BA), al Legale Rappresentante della Società Coop. Sociale "APOLLO" di Putignano (BA), questa Sezione ha significato, tra l'altro, che:

“(…)

considerato che:

- **il fabbisogno regolamentare attuale**, definito in base ai parametri del R.R. n. 3/2006 per la tipologia di struttura Gruppo Appartamento (1 posto letto ogni 10.000 abitanti) ed alla popolazione residente nel territorio della ASL BA (dati ISTAT al 01/01/2021 - 1.230.205 abitanti), è di **n.123 posti letto (41 G.A.)**;
- nell'ambito della ASL BA risultano **accreditati n. 27 Gruppi Appartamento** (n. 84 posti letto), **autorizzato n. 1 Gruppo Appartamento** (G.A.) con n. 3 posti letto, per il quale è in corso la

*procedura di accreditamento, n. 2 G.A. (n. 6 posti letto) con verifica di compatibilità scaduta (dei quali questa Sezione provvederà a disporre atto dirigenziale dichiarativo di decadenza), n. 2 G.A. (n. 6 posti letto) per i quali è in corso la procedura di autorizzazione all'esercizio, per un totale complessivo di n. 32 G.A. con n. 96 posti letto;*

- *pertanto, allo stato, il fabbisogno residuo regolamentare nell'ambito della ASL BA per la tipologia di struttura G.A., ai sensi del R.R. n. 3/2006, è di n. 9 G.A. (n. 27 posti letto);*
- *nell'arco temporale del bimestre 29/03/2022-28/05/2022 è pervenuta solo la richiesta di verifica di compatibilità inoltrata dal Comune di Turi (BA) con la citata PEC del 05/04/2022, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Gruppo Appartamento inoltrata dalla Società Cooperativa Sociale "APOLLO";"*

invitando il Direttore Generale ASL BA e il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL BA:

*"ad esprimere un parere motivato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in ordine alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Turi (BA) per n. 1 Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002), con n. 3 posti letto, in relazione alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica nonché all'eventual programmazione dell'attivazione di strutture pubbliche, in conformità con i principi ed i criteri, sopra richiamati, di cui alla D.G.R. n. 2037/2013."*

Con Pec del 08/07/2022 l'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari ha trasmesso a questa Sezione la nota prot. n. 89186/2022 ad oggetto *"Richiesta parere ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità per la realizzazione di n. 1 Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) nel Comune di Turi (BA)."* - acquisita agli atti della scrivente con prot. n. AOO\_183/9509 del 25/07/2022 - con la quale il Direttore Generale ASL BA di concerto con il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL BA hanno rappresentato che:

*"Con riferimento ed in riscontro alla vs. nota prot. n. AOO\_183/7884 del 09/06/2022, pari oggetto, e sulla scorta degli atti già condivisi, in relazione al fabbisogno aziendale DSM per la tipologia del G.A., si ritiene che la richiesta sia coerente con il fabbisogno ed insiste su territorio privo di altri gruppi appartamento, integrando in tal modo l'offerta già esistente sul territorio provinciale."*

Per tutto quanto sopra riportato,

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Turi a seguito dell'istanza presentata dalla Società Coop. Sociale "APOLLO" di Putignano (BA), di autorizzazione alla realizzazione di un Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002), da ubicare nel medesimo Comune di Turi alla Via Giuseppe Elefante n. 7, piano 3°, int. 8, con la precisazione che:

- la Società Coop. Sociale "APOLLO" di Putignano (BA), è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) presentata al Comune di Turi, nel rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Turi, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla la Società Coop. Sociale "APOLLO" di Putignano (BA) alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio

della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo l'eventuale concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;

- *“l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale.”* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.);
- allo stato, ai sensi dell'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, i nuovi accreditamenti dei Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) sono sospesi, salvo quelli autorizzati all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020 (art. 8, comma 2 della L.R. n. 18/2020).

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. *“Supporto Giuridico-Amministrativo e Adempimenti Procedimentali della Sezione”* e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

### **D E T E R M I N A**

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Turi a seguito dell'istanza presentata dalla Società Coop. Sociale *“APOLLO”* di Putignano (BA), di autorizzazione alla realizzazione di un Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002), da ubicare nel medesimo Comune di Turi alla Via Giuseppe Elefante n. 7, piano 3°, int. 8, con la precisazione che:
  - la Società Coop. Sociale *“APOLLO”* di Putignano (BA), è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) presentata al Comune di Turi, nel rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;



- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Turi, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla la Società Coop. Sociale "APOLLO" di Putignano (BA) alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo l'eventuale concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;
  - *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale."* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.);
  - allo stato, ai sensi dell'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, i nuovi accreditamenti dei Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) sono sospesi, salvo quelli autorizzati all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020 (art. 8, comma 2 della L.R. n. 18/2020);
- di notificare il presente provvedimento:
    - al Sindaco del Comune di Turi;
    - allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune di Turi (BA);
    - al Direttore Generale dell'ASL BA;
    - al Direttore del DSM ASL BA;
    - al Responsabile del Settore 5° Ufficio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Turi (BA);
    - al Legale Rappresentante del Società Coop. Sociale "APOLLO" di Putignano (BA) Via Roma n. 25 - 70017 Putignano (BA) c/o Ing. Impedovo Domenico.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 8 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. 302 del 07/03/2022;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

*Mauro NICASTRO*

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario P.O.

*Raffaella CORVASCE*

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

*Elena MEMEO*